



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. 21603 / 71.11.2016 del 25 OTT. 2016 / Pos. n. 3

Assessorato regionale dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana:

- Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore  
Segreteria tecnica

e, p.c. - Dipartimento dei Beni Culturali  
e dell'Identità Siciliana  
Dirigente Generale

OGGETTO: Parchi archeologici. L.r. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni.  
Quesiti vari.

1. Codesta Segreteria tecnica, con nota n. 1870 del 16 maggio 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla L.r. n. 9/2015 e dalla L.r. n. 3/2016 alla L.r. n. 20/2000, ha posto alcuni quesiti relativi al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e al sistema dei parchi archeologici in Sicilia; con successiva nota n. 2403 del 21 giugno 2016, riscontrando la nota di questo Ufficio n. 11845 del 30 maggio 2016, ha espresso il proprio avviso sui quesiti posti.

In particolare, viene chiesto:



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: [mariorosa.brancato@regione.sicilia.it](mailto:mariorosa.brancato@regione.sicilia.it)

MM  
WRB

- se la previsione di cui all'art. 48 della L.r. n. 17/2004 sia applicabile all'organo di controllo del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento che - ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 20/2000, come modificato dall'art. 62, comma 3, della L.r. n. 9/2015 - è composto da un solo componente.

Il quesito è posto anche con riferimento alle disposizioni impartite dalla Segreteria Generale della Presidenza con la Circolare n. 59816/T del 17 dicembre 2015.

Si chiede, altresì, se la previsione di cui al citato art. 12 della L.r. n. 20/2000 risulti “dinamicamente applicabile” anche al sistema dei parchi archeologici regionali di cui al Titolo II della medesima legge “*ove gli stessi siano stati dotati di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria*”.

Al riguardo codesta Segreteria tecnica - pur precisando che, con D.A. n. 35/Gab. del 21 ottobre 2015, l'Assessore *pro tempore* ha provveduto a conferire l'incarico di revisore dei conti ad un solo componente - sostiene che le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, della L.r. n. 17/2004 “*non possano che trovare applicazione anche nei confronti dell'organo di controllo del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, ancorché ridotto ad un solo componente*”. La stessa ritiene, altresì, che il predetto articolo si applichi anche ai Parchi archeologici regionali di cui al Titolo II della L.r. n. 20/2000.

- se la rappresentanza legale del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento spetti al “Direttore” dell'ente, come espressamente previsto dall'art. 22, comma 2, della L.r. n. 20/2000 in relazione agli altri parchi archeologici siciliani, ovvero se la stessa spetti al Presidente del “Consiglio del Parco”, anche alla luce delle nuove competenze attribuite a quest'ultimo dall'art. 9, comma 2, della L.r. n. 3/2016.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [wup@ull.regione.sicilia.it](mailto:wup@ull.regione.sicilia.it)

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: [mariarosa.brancato@regione.sicilia.it](mailto:mariarosa.brancato@regione.sicilia.it)

MM  
PDB

Al riguardo codesta Segreteria è dell'avviso che la rappresentanza legale dell'ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento non spetti al Direttore, ma al Presidente del Consiglio del Parco.

- se sia possibile attribuire ai componenti del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in considerazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, della recente L.r. n. 3/2016, il compenso previsto dal D.P.Reg. 20 gennaio 2012, facendo rientrare tale ente tra quelli di cui alla "Fascia A" dello stesso decreto. Ritiene, infatti, codesta Segreteria che all'ente, proprietario di beni di inestimabile valore, potrebbe essere anche attribuito "il maggior criterio di territorialità del sito UNESCO".

2. Preliminarmente va precisato che la L.r. 3 novembre 2000, n. 20 si compone di due titoli: il Titolo I (artt. 1 - 19 bis), rubricato *Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento*, istituisce l'omonimo Parco e ne individua la finalità, il perimetro, gli organi e le rispettive competenze; il Titolo II (artt. 20 - 26), rubricato *Sistema dei parchi archeologici regionali*, istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale, dettando previsioni in larga parte analoghe a quelle di cui al Titolo I (finalità, organi, competenze).

La legge reca, quindi, due diverse discipline: una relativa al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi; l'altra relativa al sistema dei Parchi archeologici regionali, dotati di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Tra le due discipline è, comunque, prevista una possibilità di integrazione: stabilisce, infatti, la legge in esame (art.19 bis) che, per quanto non espressamente previsto dal Titolo I, è possibile fare ricorso alle disposizioni di cui al Titolo II.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail wp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 -- e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

UK  
1023

Ciò premesso, il primo quesito riguarda l'organo di controllo interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che, nella previsione originaria dell'art. 12 della L.r. n. 20/2000, era un organo collegiale (“*Collegio dei Revisori*”) e che, nel testo vigente del citato art. 12, come sostituito dall'art. 62, comma 3, della L.r. n. 9/2015, è un organo monocratico (“*Revisore legale*”).

In particolare, si chiede di chiarire se la previsione di cui all'art. 48 della L.r. 24 dicembre 2004, n. 17 sia applicabile al predetto organo di controllo.

Il citato art. 48 così dispone: “*In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*” (comma 1).

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che: “*Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1...*” (comma 2).

44  
1003

In altri termini, la norma in esame, nel disciplinare la composizione degli organi di controllo interno degli enti, istituti e aziende sottoposti a vigilanza o tutela, prevede la imprescindibile integrazione degli stessi con un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze (oggi Assessore per l'economia) e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

L'art. 12 della L.r. n. 20/2000, già richiamato, nel testo originario, così statuiva: *“Il collegio dei revisori è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ed è composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dipendenti dell'Assessorato medesimo.*

*Tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”*

Pertanto l'articolo, nella sua formulazione originaria, anche se precedente alla L.r. n.17/2004, era in linea con quanto prescritto dal citato art. 48 della stessa legge.

Il legislatore regionale è intervenuto, però, sull'articolo in esame con il citato art. 62, comma 3, della L.r. 7 maggio 2015, n. 9, sostituendone integralmente il testo, che oggi risulta così formulato: *“Il Revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni, fra dipendenti inclusi nei ruoli regionali, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Al Revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni”.*

La predetta norma ha, quindi, affidato ad un solo revisore legale, nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, il compito prima svolto da un collegio di revisori, nella composizione sopra individuata.

La norma, chiara nel suo tenore letterale e temporalmente successiva a quella di cui al richiamato art. 48 della L.r. n. 17/2004, è l'unica applicabile all'organo di controllo interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Ne consegue che il citato art. 48 della L.r. n. 17/2004 non trova applicazione nella fattispecie.

D'altronde, la modifica legislativa apportata dal legislatore regionale del 2015 verrebbe vanificata laddove la figura del "Revisore legale" venisse affiancata da altri due revisori, così come previsto dalla formulazione originaria del predetto art. 12.

Né a diverso avviso possono indurre i *Criteri interpretativi per il conferimento di incarichi* impartiti dalla Segreteria Generale della Presidenza con la Circolare n. 59816/T del 17 dicembre 2015, contenuti in un atto gerarchicamente subordinato rispetto alla legge, applicabili laddove compatibili con la natura monocratica dell'organo.

Infine, non si ritiene che le disposizioni contenute nel testo dell'art. 12 della L.r. n. 20/2000, così come modificato nel 2015, siano "dinamicamente applicabili" al sistema degli enti parco di cui al Titolo II della stessa legge, sistema che, invero, non contempla, tra gli organi del parco, quello dei revisori o del revisore legale.

Vero è, come sostenuto da codesta Segreteria, che agli organi dei parchi archeologici è fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio e il conto consuntivo, ma è anche vero che la legge al riguardo prevede (art. 20, comma 9) che i suddetti atti sono approvati dall'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione (oggi Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana)

Codesto Assessorato potrebbe, al più, valutare se integrare la disciplina contenuta nel Titolo II della L.r. n. 20/2000 con la previsione di un organo di controllo, avviando apposita iniziativa legislativa.

3. Con riguardo al secondo quesito, relativo all'organo al quale spetta la rappresentanza legale del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, va premesso quanto segue.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: [mariorosa.brancato@regione.sicilia.it](mailto:mariorosa.brancato@regione.sicilia.it)

M.R.  
10/23

Ogni ente pubblico è capace di agire, come qualsiasi persona giuridica, soltanto tramite i suoi organi: è la legge che determina gli organi e attribuisce a questi una sfera di competenza.

Tra gli organi distinguiamo quelli c.d. interni da quelli c.d. esterni, abilitati cioè ad emettere atti o provvedimenti che hanno effetti nei confronti di soggetti estranei all'ente.

Tra gli organi che hanno il potere di impegnare l'amministrazione verso l'esterno vi sono, poi, quelli che hanno anche la rappresentanza legale dell'ente, cioè la capacità di esprimere la volontà contrattuale nei rapporti con i terzi e di conferire la procura alle liti per agire o resistere in giudizio (cfr. AA.VV. Diritto amministrativo, Bologna, 1996).

In genere è la legge che indica il soggetto cui compete la rappresentanza legale dell'ente: infatti, l'art. 22 della L.r. n. 20/2000, collocato nel Titolo II, attribuisce *expressis verbis* la rappresentanza legale dei parchi archeologici regionali al Direttore.

Il Titolo I della medesima legge, invece, nulla specifica al riguardo, pur individuando sia le competenze del Consiglio (art. 9) che quelle del Direttore (art. 10) del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e pur prevedendo quale dei componenti il Consiglio del Parco svolge le funzioni di Presidente (art. 8, lett. a).

La legge precisa, però, che *“gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall'affissione all'albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione”* (art. 11, comma 6).

Sembrerebbe, pertanto, che il Direttore del Parco sia titolare del potere di emettere atti immediatamente esecutivi - atti, cioè, che impegnano l'ente verso l'esterno - mentre il



via Caltanissetto 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074327 - e mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: [maricrosa.brancato@regione.sicilia.it](mailto:maricrosa.brancato@regione.sicilia.it)

Presidente del Consiglio svolga una funzione di vigilanza e controllo. Sarebbe utile, tuttavia, verificare, a quale dei due organi in questione, e su quale base giuridica, sia stata riconosciuta fino ad oggi la rappresentanza legale dell'ente.

Peraltro, la previsione introdotta dall'art. 9, comma 2, della L.r. 17 marzo 2016, n. 3, secondo cui il Consiglio, tra l'altro, "*elabora la strategia gestionale attraverso l'attività di pianificazione e programmazione*" (lett. g-bis, aggiunta all'art. 9 della L.r. n. 20/2000), non sembra da sola sufficiente a conferire al Presidente del Consiglio la rappresentanza legale del Parco.

Anche in questo caso potrebbe essere, comunque, opportuno integrare la disciplina contenuta nel Titolo I della L.r. n. 20/2000 con una norma che attribuisca in modo chiaro ed inequivoco ad uno degli organi la rappresentanza legale del Parco.

4. Con riferimento, infine, al terzo quesito - relativo alla possibilità di attribuire ai componenti del Consiglio dell'ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in considerazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della L.r. n. 3/2016, il compenso di cui alla "*Fascia A*" del D.P.Reg. 20 gennaio 2012 - si osserva quanto segue.

*M  
Rosa*  
L'art.18, comma 1, primo periodo, della L.r. 17 marzo 2016, n. 3, dispone che: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni...*".



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@uil.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Il secondo periodo, precisa, poi, che: *“La disposizione del presente comma non si applica agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge ... ed agli enti parco archeologici”*.

Il comma in esame, al fine di realizzare una riduzione del costo degli apparati amministrativi, nel richiamare l'art. 6, comma 2, del D.L. n.78/2010 - ai sensi del quale la partecipazione ai predetti organi è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, e al pagamento di un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta, ove già previsto - pone, in via generale, il principio della gratuità degli incarichi in esame.

Lo stesso comma introduce, poi, alcune eccezioni a detto principio, escludendo dalla sua sfera di applicazione gli enti ivi indicati, tra cui rientrano gli enti parco archeologici.

La norma in esame si limita, tuttavia, ad affermare che la disposizione di cui al primo periodo *“non si applica”* agli enti individuati nel secondo. Nella nota che si riscontra codesto Ufficio afferma che, con riferimento agli enti esclusi dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 6, comma 2, *“non può che trovare applicazione, in materia di compensi degli organi di amministrazione, la disciplina prevista dalle leggi, regolamenti o disposizioni istitutive o di settore, ovvero, in mancanza di specifiche disposizioni di merito, il D.P.Reg. n. 7/Serv.1°/SG del 20.01.2012 . . .”*.

Con riferimento agli enti parco archeologici, occorre, quindi, verificare quanto previsto al riguardo dalla citata L.r. n. 20/2000. Questa, con riferimento al Parco archeologico di Agrigento, all'art. 8, comma 6, come modificato dall'art. 62, comma 4, della L.r. n. 9/2015, dispone che: *“Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni”*. La recente modifica ha eliminato dal comma in esame la previsione di un gettone di presenza, già contemplato nel testo originario.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7374827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Il successivo art. 23, comma 4, con riferimento agli altri parchi archeologici, prevede che: *“Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico sono corrisposti un rimborso delle spese di viaggio e un'indennità di missione, se dovuta, nonché un gettone di presenza nella misura pari a quella spettante ai componenti del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali”*.

Come si evince chiaramente dalle norme richiamate, la legge istitutiva degli enti parco archeologici contiene una disciplina in materia di compensi per i componenti dei relativi organi, disciplina che, a seguito della modifica voluta dal legislatore regionale del 2015, prevede per i componenti del Consiglio del Parco di Agrigento un trattamento differenziato, e meno favorevole, rispetto a quello previsto per i componenti del Comitato tecnico-scientifico degli altri parchi archeologici regionali.

In presenza, nella disciplina di settore, di una norma che dispone in materia di compensi, non si ritiene, invero, condivisibile quanto sostenuto da codesta Segreteria in ordine alla applicabilità ai componenti del Consiglio del Parco di Agrigento delle disposizioni di cui al D.P.Reg. 20 gennaio 2012, recante *Determinazione dei compensi da erogare agli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della L.r. n. 11/2010*.

Anche in questo caso codesto Assessorato, avvalendosi della disposizione contenuta nel secondo periodo del citato art. 18, comma 1 - anche al fine di rendere omogeneo il trattamento previsto per i componenti degli organi collegiali degli enti parco archeologici - potrebbe promuovere un'iniziativa legislativa volta a integrare il testo del citato art. 8, comma 6.

Nel caso in cui codesto Ufficio - anche in presenza di una disciplina puntuale contenuta nella legge istitutiva degli enti parco archeologici, e anche in assenza di un richiamo espresso al citato decreto presidenziale nel testo dell' art. 18, comma 1 - ritenga comunque applicabile alla fattispecie in esame lo stesso decreto, occorre precisare quanto segue.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074327 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Per rientrare nella "Fascia A" del più volte citato decreto presidenziale, un ente deve possedere almeno due dei seguenti requisiti: patrimonio netto maggiore o uguale a 10 milioni di euro; numero di dipendenti maggiore di 250; estensione territoriale su base regionale.

Stando a quanto rappresentato nella nota che si riscontra, il Parco archeologico, il cui patrimonio è sicuramente di ineguagliabile valore, è in possesso del primo dei tre requisiti sopra indicati. Non sembra tuttavia che, per il solo fatto che tale patrimonio sia stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, possa ritenersi soddisfatto anche il criterio dell'estensione territoriale su base regionale.

L'iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO - laddove lo stesso abbia almeno uno dei dieci criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l'applicazione della Convenzione per la tutela del patrimonio mondiale (cfr. sito Ufficio Patrimonio mondiale UNESCO) - attribuisce, infatti, al bene una particolare tutela, ma, con riferimento alla fattispecie, non sembra legittimare l'attribuzione, all'ente che ne è titolare, di un'estensione territoriale maggiore di quella che gli è propria.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Maria Rosa Brancato – Avv. Maria Mattarella

*M. Brancato*

*M. Mattarella*



L'AVVOCATO GENERALE  
Cons. Romeo Palma

*[Handwritten signature]*

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it